



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Municipio, 1 27010 Copiano (PV) CF 00475470183
Tel. 0382-975036 Fax 0382-965098 comune.copiano@pec.regione.lombardia.it
www.comune.copiano.pv.it

Prot. 3035

Copiano, li 28 MAG 2020

Pubbl.

ORDINANZA NR. 11

IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare sui marciapiedi ed aiuole pubbliche nonché parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

PRESO ATTO ALTRESI' che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la viabilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

RITENUTO doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Municipio, 1 27010 Copiano (PV) CF 00475470183
Tel. 0382-975036 Fax 0382-965098 comune.copiano@pec.regione.lombardia.it
www.comune.copiano.pv.it

paese, sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio agli organi di vigilanza;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione alle Ordinanze;

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

VISTA la Legge Regionale della Lombardia n° 16 del 20 luglio 2006 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D.P.R. n° 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Raccolta delezioni:

ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'esportazione delle delezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o i luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Municipio, 1 27010 Copiano (PV) CF 00475470183
Tel. 0382-975036 Fax 0382-965098 comune.copiano@pec.regione.lombardia.it
www.comune.copiano.pv.it

2. Detenzione di strumenti idonei di pulizia:

ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.

3. Condotta dei cani:

è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura di non superiore a mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

4. Esenzioni

Sono esenti dalla disciplina della presente Ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

5. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n° 267/2000, la violazione alle norme della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00** a **Euro 500,00**. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di **Euro 50,00** da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n° 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.



COMUNE DI COPIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Municipio, 1 27010 Copiano (PV) CF 00475470183
Tel. 0382-975036 Fax 0382-965098 comune.copiano@pec.regione.lombardia.it
www.comune.copiano.pv.it

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio comunale;
- che l'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

RICORDA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n° 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco – Dr. Andrea Itraloni

